

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Fietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Fietro	"
RONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vittorio	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSE

CIOFFARELLI / META / PIZZUTELLI /

ASSENTI:

DELIBERAZIONE N° 634

OGGETTO: Autorizzazione impianto di ricerca a basso impatto ambientale per la termodistruzione di rifiuti solidi e liquidi pericolosi ad alto contenuto di cloro mediante uso di tecnologia al plasma. Centro Sviluppo materiali spa - Via Castel Romano, 100 Roma.



Oggetto: Autorizzazione impianto di ricerca a basso impatto ambientale per la termodistruzione di rifiuti solidi e liquidi pericolosi ad alto contenuto di cloro mediante usq di tecnologia al plasma.
CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA - Via Castel Romano, 100 - Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27;

VISTA la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTI gli artt. 27, 28 e 29 del suddetto Decreto Legislativo, che attribuiscono alle Regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento dei rifiuti, e all'esercizio delle operazioni di smaltimento degli stessi, nonché al rilascio delle autorizzazioni ad impianti di ricerca e sperimentazione;


VISTA la domanda con allegato progetto (a firma del legale rappresentante dott. R. Bruno e del direttore tecnico ing. M. Ghersi) presentata dalla CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA -Sede in Roma, Via Castel Romano, 100 - in data 08.05.98, con la quale la Società medesima ha avanzato richiesta di autorizzazione ad eseguire una sperimentazione riguardante la termodistruzione di rifiuti liquidi e solidi pericolosi ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 22/97;

VISTE le integrazioni al progetto, presentate il 30.6.98 prot. PS8253 e il 30.10.98, nelle quali si specifica che i rifiuti liquidi e solidi sottoposti a sperimentazione sono:

- oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT - codice C.E.R. 130101;
- oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT - codice C.E.R. 130301;
- rifiuti non specificati altrimenti: fitofarmaci scaduti e scarti di produzione - codice C.E.R.: 070499;
- rifiuti non specificati altrimenti: farmaci scaduti e scarti di produzione - codice C.E.R. 070599;

PRESO ATTO che tale sperimentazione rientra nel Programma Nazionale di Ricerca per l'Ambiente, di cui al D.M. 5 febbraio 1991 pubblicato sulla G.U. n. 39 del 2.2.1991, come risulta dalla nota n. 5881 del 30.7.96 del MURST;






SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, che nella seduta del 23.11.98 ha espresso parere favorevole, sulla base della relazione tecnica presentata dal Dr. Lentini nella seduta dello stesso Comitato del 20.7.98;


VISTO, altresì, che nella medesima relazione il Dr. Lentini specifica che le quantità di rifiuti solidi speciali utilizzati nella sperimentazione sono comunque inferiori ad 1 t/anno;

TENUTO CONTO dell'esito favorevole all'avvio della sperimentazione della Conferenza di Servizi in data 2.12.98, convocata ai sensi dell'art. 27 del sopra citato Decreto Legislativo n. 22/97, alla quale hanno presenziato gli organi e gli Enti interessati al progetto *de quo*, giusto verbale allegato al presente provvedimento con la seguente condizione: che al termine della sperimentazione le opere realizzate vengano rimosse;

CONSIDERATO che nel medesimo contesto sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti:

1. parere dell'Amm.ne Prov.le di Roma - Dipartimento 2° - Servizio 1° del 28.10.98;
2. parere SIPA - ASL RM C prot. n. 362/C del 23.11.98, con le seguenti prescrizioni:
 - * dopo ogni prova dovrà essere eseguito un campione dei residui solidi e delle polveri per la classificazione degli stessi;
 - * dopo ogni prova dovrà essere inviata al SIPA - ASL RM C i seguenti documenti:
 - ◇ copia dei certificati dei rifiuti prodotti;
 - ◇ copia della autorizzazione della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti;
 - ◇ 1ª copia del formulario di identificazione del rifiuto firmato e timbrato dal trasportatore e produttore;
 - ◇ copia della autorizzazione della discarica o stoccaggio provvisorio che riceve il rifiuto;
 - ◇ 4ª copia del formulario di identificazione timbrata e firmata dalla discarica o stoccaggio provvisorio entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 10, comma 3, D Lgs. n. 22/97;
 - * per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi vengano adottate idonee cautele al fine di prevenire spandimenti;
 - * vengano attivati sistemi di contenimento delle emissioni e dei rischi ambientali connessi all'esercizio dell'impianto;
3. parere SPISSLL - ASL RM C prot. n. 903/98 del 19.11.98, con le seguenti prescrizioni:
 - * tutti i rivestimenti coibenti in fibre naturali dell'impianto devono essere confinati con idonei carter;
 - * il raccordo delle cisternette con la tubazione di aspirazione che convoglia i fluidi all'impianto deve essere a tenuta;
 - * entro 3 mesi dall'effettivo inizio dell'attività dovrà essere esibito allo SPISSLL - ASL RM C l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/94 e le conseguenti misure di prevenzione relativi all'impianto di termodistruzione, completo delle procedure previste per situazioni d'emergenza, del protocollo di sorveglianza sanitaria, nonché delle iniziative d'informazione e formazione del personale addetto;





4. parere Regione Lazio - Ass.to U.T.V.R.A. - Sett. 71 - Off. V - prot. n. 9618 del 04.09.98, con le seguenti prescrizioni:
 - * completare la pavimentazione di tutte le aree di manovra dei mezzi avendo cura di realizzare un impianto fognario interno munito di vasca di accumulo per raccogliere le acque circolanti nell'impianto stesso, comprese quelle di prima pioggia;
 - * impedire attraverso cigli di idonea altezza, lo sversamento accidentale di liquidi;
 - * realizzare tutte le vasche previste per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati con idonei bacini di contenimento per eventuali sversamenti verso l'esterno in modo da isolare l'ambiente di lavoro dal sottosuolo e permettere mediante l'apposita vasca collegata con le fognature interne, la raccolta ed il successivo trattamento dei rifiuti;
5. parere Regione Lazio - Ass.to U.T.V.R.A. - Sett. 69 - Off. IV prot. n. 8343 del 10.11.98;
6. parere Regione Lazio - Ass.to Urbanistica e Casa - Ufficio Autonomo Pareri Ambientali N.O. ex lege 1497/39 art. 7 - prot. n. 4297 del 16.07.98;
7. parere Ministero dell'Ambiente - Servizio VIA - Informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente - prot. n. 11536/VIA/A.O.13.1 del 22.10.98;
8. parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente della Regione Lazio in data 23.11.98;
9. parere del Comune di Roma Dipartimento X - U.O. Area Risorsa Suolo e Tutela Ambientale prot. n. 10225 del 26.10.98.

VISTA la nota della Regione Lazio - Ass.to U.T.V.R.A. - Sett. 71 - Off. 3° prot. 13765 del 30.11.98, concernente il parere ex DPR 203/88;

VISTA la nota della Regione Lazio Ass.to U.T.V.R.A. - Sett. 70 - Off. 2° prot. 6 del 5.1.99 concernente la richiesta di indicazione di specifiche prescrizioni circa i limiti da rispettare nelle emissioni degli effluenti gassosi durante la sperimentazione, e la nota di riscontro del Dipartimento II - Servizio 3 "Tutela dell'aria" della Provincia di Roma prot. 55 dell'8.1.99;


VISTA l'integrazione al parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente prodotta nella seduta dello stesso Comitato del 18.1.99, nella quale si è confermato il parere favorevole già espresso nella seduta del 23.11.98;

CONSIDERATO che, come da verbale della suddetta integrazione, i progettisti dell'impianto di cui trattasi si sono impegnati a rispettare i limiti delle emissioni in atmosfera previsti dalla direttiva 94/67/CE;

RTENUTO, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

VISTO l'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

all'unanimità



DELIBERA

di autorizzare il **CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA** con sede in Roma, Via Castel Romano 100 per la durata di anni 1 (uno) dalla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 22/97, ad effettuare la sperimentazione consistente nella termodistruzione delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

- rifiuti liquidi pericolosi codice C.E.R.: 130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT - 130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT - q.tà 4 t/anno;
- rifiuti solidi speciali codice C.E.R.: 070499 rifiuti non specificati altrimenti: fitofarmaci scaduti e scarti di produzione - 070599 rifiuti non specificati altrimenti: farmaci scaduti e scarti di produzione - q.tà 1 t/anno.

Le attività autorizzate si dovranno svolgere conformemente al progetto (a firma del legale rappresentante dott. R. Bruno e del direttore tecnico ing. M. Ghersi) presentato dalla Società in data 8.5.98 e successive integrazioni (del 30.6.98 prot. PS8253 e del 30.10.98) con l'obbligo di osservare le prescrizioni, condizioni e modalità contenute nei pareri rilasciati in sede di Conferenza di servizi tenutasi in data 2.12.98, che costituiscono, con il verbale della stessa Conferenza ed il progetto stesso, parte integrante del presente provvedimento.

In particolare, la presente autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1. le quantità e le tipologie di rifiuti smaltite dalla Società dovranno essere quelle risultanti dal presente provvedimento; eventuali modifiche alle stesse dovranno essere autorizzate dalla competente Amministrazione regionale;
2. le emissioni nell'effluente gassoso dovranno rientrare nei limiti previsti dalla direttiva 94/67/CE del 16 dicembre 1994 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e dovranno, altresì, essere rispettate le altre disposizioni previste dalla citata direttiva;
3. la Società dovrà inoltre:
 - completare la pavimentazione di tutte le aree di manovra dei mezzi avendo cura di realizzare un impianto fognario interno munito di vasca di accumulo per raccogliere le acque circolanti nell'impianto stesso, comprese quelle di prima pioggia;
 - impedire attraverso cigli di idonea altezza, lo sversamento accidentale di liquidi;
 - realizzare tutte le vasche previste per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti e dei materiali trattati con idonei bacini di contenimento per eventuali sversamenti verso l'esterno in modo da isolare l'ambiente di lavoro dal sottosuolo e permettere mediante l'apposita vasca collegata con le fognature interne, la raccolta ed il successivo trattamento dei rifiuti;
 - tutti i rivestimenti coibenti in fibre naturali dell'impianto devono essere confinati con idonei carter;
 - il raccordo delle cisternette con la tubazione di aspirazione che convoglia i fluidi all'impianto deve essere a tenuta;
4. entro 3 mesi dall'effettivo inizio dell'attività dovrà essere esibito allo SPISSLL - ASL RM C l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/94 e le conseguenti misure di prevenzione relativi all'impianto di

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



- termodistruzione, completo delle procedure previste per situazioni d'emergenza, del protocollo di sorveglianza sanitaria, nonché delle iniziative d'informazione e formazione del personale addetto;
5. dopo ogni prova dovrà essere eseguito un campione dei residui solidi e delle polveri per la classificazione degli stessi;
 6. dopo ogni prova dovrà essere inviata al SIPA - ASL RM C i seguenti documenti:
 - copia dei certificati dei rifiuti prodotti;
 - copia della autorizzazione della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti;
 - 1° copia del formulario di identificazione del rifiuto firmato e timbrato dal trasportatore e produttore;
 - copia della autorizzazione della discarica o stoccaggio provvisorio che riceve il rifiuto;
 - 4° copia del formulario di identificazione timbrata e firmata dalla discarica o stoccaggio provvisorio entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 22/97;
 7. la Società è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 22/97;
 8. la Società comunicherà alla Regione Lazio annualmente, secondo le vigenti normative, la quantità di rifiuti detenuta o smaltita nel corso dell'anno solare precedente. Dovrà, altresì, segnalare l'eventuale variazione del nominativo del Direttore Tecnico Responsabile;
 9. la movimentazione dei rifiuti deve avvenire con l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n° 22/97, alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 ed in particolare:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 10. al termine della sperimentazione le opere realizzate dovranno essere rimosse;
 11. la Società è tenuta ad effettuare a fine esercizio il ripristino ambientale dell'area interessata. Tale progetto dovrà essere eseguito a cura della stessa Società alla chiusura dell'esercizio e prima dello svincolo della garanzia finanziaria;
 12. la Società dovrà prestare, entro 15 giorni dalla ricezione della presente autorizzazione ed a pena di revoca della medesima, idonea garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o assicurativa) a tutela di eventuali inquinamenti o danni ambientali dipendenti dall'esercizio dell'attività autorizzata, ed a garanzia del ripristino ambientale dell'area;
 13. la determinazione delle garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire viene valutato sulla base dell'Allegato "A" alla presente deliberazione, di cui lo stesso è parte integrante ed essenziale;
 14. tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n° 22/97, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 con successive modificazioni ed integrazioni, e dalla restante normativa in materia ambientale si intendono richiamate come prescrizioni del presente atto autorizzativo.

REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE
Via ...



L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA





REGIONE LAZIO

L'autorizzazione rilasciata è soggetta a revoca qualora la gestione dell'attività esercitata risulti essere pericolosa o dannosa o nel caso di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni.

L'Amministrazione Provinciale di Roma, a norma dell'art. 5 della L.R. n. 27/98, avrà cura di effettuare i controlli sulle attività, organizzati con periodicità almeno semestrale, e di verificare che l'attività autorizzata avvenga nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

CARIBESCORE

L'PRESIDENTE

SECRETARIO DELLA GIUNTA


IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



9 MAR. 1999

REGIONE LAZIO



ALLEGATO "A"**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria e perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle Società o ditte che svolgono le seguenti attività:

- a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi;
- b) trattamento di rifiuti pericolosi;

2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.

3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
- b) deposito di titoli di Stato presso la stessa Tesoreria Regionale;
- c) prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo

4. Gli atti di fideiussione dovranno essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria, dalle Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto, Legge 12/3/1936, n° 375;
- per la polizza fideiussoria dalle Società Assicurative elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dal p. c) dell'art.1 della Legge 10/6/1982, n° 348.

5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, entro trenta giorni dal prelievo in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.



6. I valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

a) stoccaggio provvisori di rifiuti pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 300.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore al lire 200.000.000.

Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e relativi liquidi elettrolitici l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 5.000 per il quantitativo massimo che la Società è autorizzata a stoccare provvisoriamente espressa in metri cubi, per un valore minimo di lire 30.000.000.

b) Trattamento di rifiuti pericolosi - stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la Società è autorizzata a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzato a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100.000.000.

7. a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

7. b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

7. c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto 7. b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora, emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle Autorità di Controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

